



RICORDANDO FRANCO BRICOLA L'eredità scientifica e culturale di un Maestro

PRESENTAZIONE

L'Associazione Franco Bricola e la Camera penale di Bologna organizzano un convegno per ricordare il Maestro a trent'anni dalla sua prematura scomparsa.

Allievo di Pietro Nuvolone, Franco Bricola (19 settembre 1934 – 29 maggio 1994) – dopo il periodo di straordinariato nell'Università di Sassari (1964-1966) – viene chiamato come professore ordinario nel 1967 all'Università di Bologna, dove insegnerà il Diritto penale per un quarto di secolo, con la sola eccezione del triennio trascorso a Roma-La Sapienza durante gli anni Ottanta. Saranno ripercorse le tappe più significative di un itinerario intellettuale originale e fecondo, che ebbe vasta risonanza nel dibattito penalistico non solo italiano.

Il convegno si articola in otto sessioni che attraversano cronologicamente le principali opere e le iniziative accademico-editoriali sempre caratterizzate da attenzione e sensibilità per il contesto sociale di un'epoca segnata da forti contrasti politici e da battaglie ideali.

La mattinata della prima giornata (martedì 28 maggio) è interamente dedicata alla *Teoria generale del reato*, pubblicata nel 1973, grazie alla quale Franco Bricola si impose all'attenzione nazionale per la straordinaria ricchezza di spunti offerta dalla sua rilettura costituzionale della dogmatica giuridico-penale: una critica al tecnicismo giuridico condotta con raffinata abilità tecnica, della quale si trovano abbondanti tracce nelle tre monografie che precedettero la celebre voce del Novissimo digesto (*Dolus in re ipsa* del 1960; *Fatto del non imputabile e pericolosità* del 1961 e, soprattutto, *La discrezionalità nel diritto penale* del 1966, dedicata al suo maestro Pietro Nuvolone). Saranno qui ripercorse le tappe di un itinerario dottrinale la cui eco nella penalistica italiana e internazionale perdura tutt'oggi. La fondazione costituzionale delle categorie penalistiche – pur condotta attingendo all'apparato concettuale del tecnicismo giuridico, come ha notato Cesare Pedrazzi – supera l'indirizzo della dottrina considerata fino allora dominante. Ne scaturisce una revisione di concetti-chiave della riflessione penalistica quali la nozione di bene giuridico, l'affermazione del carattere necessariamente personale della responsabilità penale combinata con il principio di colpevolezza, l'insistita affermazione del principio di stretta legalità e dei principi di materialità e offensività dell'illecito penale; il ripensamento della sanzione penale alla luce dei principi costituzionali, la sottolineatura della necessità di una riforma complessiva del codice penale.

La prima sessione pomeridiana è dedicata alla *Stagione della Questione criminale*: un'avventura editoriale durata sette anni (dal 1975 al 1981) che costituì un coraggioso tentativo di proporre nella penalistica italiana quella “scienza integrata del diritto penale” vagheggiata alcuni decenni prima in Germania. Attorno alla rivista pubblicata dal Mulino, Franco Bricola e Alessandro Baratta raccolsero studiosi di diverse provenienze (criminologi, sociologi, storici, filosofi, antropologi, politologi) offrendo uno spazio di confronto con i giuristi sui temi caldi dei conflittuali anni '70. Quei sette anni coincisero in buona parte con la cosiddetta legislazione dell'emergenza, sicché si può dire che tutti i numeri della *Questione criminale* offrono al lettore odierno uno spaccato critico di quel periodo ormai lontano, ma nel quale si affacciarono quei problemi di ordine pubblico caratteristici delle società complesse e conflittuali. Problemi di perdurante attualità.

La seconda sessione pomeridiana è dedicata alla *Questione penitenziaria*, uno dei grandi temi sui quali si era impegnato il gruppo raccolto attorno alla *Questione criminale*, anche per effetto della importante riforma entrata in vigore nel luglio del 1975. La tematica del carcere (tutt'ora di drammatica attualità) fu oggetto nella seconda metà degli anni Settanta di una

straordinaria attenzione dottrinale. Era stato pubblicato nel 1975 il volume di M. Foucault, *Surveiller et punir*, tradotto in italiano nell'anno successivo. Sempre nel 1976 viene pubblicato un voluminoso fascicolo della *Questione criminale* dal titolo *Carcere ed emarginazione sociale*. È il preludio all'importante lavoro monografico di Dario Melossi e Massimo Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario* (il Mulino 1977), al quale segue altro volume dal titolo *Il carcere "riformato"* pubblicato dallo stesso editore nel medesimo anno. Seguirà, infine, nel 1978 la traduzione (ad opera di D. Melossi e M. Pavarini) della monografia scritta alla fine degli anni Trenta dai sociologi della Scuola di Francoforte Georg Rusche e Otto Kirchheimer, *Pena e struttura sociale* (il Mulino). L'attenzione alla filosofia del punire raggiunge livelli di notevole intensità e di contrasto ideologico in quei tempi passati sotto l'etichetta di "anni di piombo". Può essere citato anche il volume *Carcere e società* (Venezia, Marsilio, 1976) con vari interventi del "gruppo bolognese", ai quali fa da contrappunto il *pamphlet* conservativo-reazionario del filosofo Vittorio Mathieu, *Perché punire? Il collasso della giustizia penale* (Milano, Rusconi, 1978).

La mattina della seconda giornata (mercoledì 29 maggio) si apre con la sessione che ha per oggetto il rapporto fra *Diritto penale, giustizia e politica*. Gli anni Settanta sono stati anni di intense e appassionate prese di posizione politiche, nell'accezione alta e nobile dell'aggettivo. L'uscita della *Questione criminale* fu preceduta (nel 1974) dalla pubblicazione (presso il Mulino) di un opuscolo dal titolo *Sulle linee emergenti della politica criminale in Italia*. Autore collettivo: il Gruppo penalistico dell'Università di Bologna, composto, come si legge nel breve messaggio di presentazione, da docenti e assistenti delle cattedre di Diritto penale e di Procedura penale dell'*Alma Mater*. In venti pagine si sottopone a serrata critica il primo di una serie di provvedimenti legislativi emergenziali che caratterizzeranno la restante parte degli anni '70. Si individua con notevole lucidità il tratto demagogico (oggi si direbbe: populistico) del decreto-legge 11 aprile 1974, e se ne trae spunto per criticare una politica penale incline a seguire le urgenze del momento, facendo uso oltretutto della decretazione d'urgenza e – quel che è più grave – senza un disegno capace di interpretare lo spirito della Costituzione democratica. Si preannuncia, in questo opuscolo, lo stile politicamente impegnato che caratterizzerà la successiva attività scientifica del gruppo penalistico bolognese guidato da Franco Bricola. Rientra nel tema di questa sessione anche la polemica contro le misure di prevenzione, nelle quali Bricola scorge il criticabilissimo retaggio di una cultura autoritaria. Nella relazione al convegno di Alghero (aprile 1974) egli sosterrà con molta energia la incostituzionalità dell'intero sistema preventivo (*Forme di tutela ante delictum e profili costituzionali della prevenzione*, in *Le misure di prevenzione*, Giuffrè, Milano 1975, p. 29-82).

La seconda sessione della mattinata (mercoledì 29 maggio) è dedicata ad alcune riflessioni successive alla *Teoria generale del reato* fra le quali spiccano quelle illustrate in alcuni saggi sul tema tipicamente bricoliano della distinzione fra illecito amministrativo e illecito penale (oltre al già ricordato *Forme di tutela ante delictum e profili costituzionali della prevenzione* val la pena ricordare *La depenalizzazione nella legge 24 novembre 1981, n. 689*, in *Pol. diritto*, 1982, p. 359-372); il lungo scritto a difesa e a chiarimento della sua *Teoria generale del reato* dieci anni dopo quella importante pubblicazione (*Carattere «sussidiario» del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, 1984, 101-135), lo scritto su *Legalità e crisi: l'art. 25 commi 2° e 3° della Costituzione italiana alla fine degli anni '70* (in *Questione criminale*, 1980), la meditata analisi dei *Rapporti fra dommatica e politica criminale* (in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1988, p. 3-35) e lo studio postumo sul lessico penalistico (*Le definizioni normative nell'esperienza dei codici penale contemporanei e nel progetto di legge delega italiano*, in *Omnia definitio in iure periculosa*, Padova, Cedam, 1995, 175-189). In questa fase storica si colloca anche l'impegno di Bricola nella commissione per la riforma del codice penale istituita dal Ministro Vassalli e presieduta da Antonio Pagliaro (1988-1991).

Il pomeriggio della seconda giornata si apre con la sessione dedicata al *Diritto penale dell'economia*: ambito di studio e ricerca che ha avuto in Franco Bricola uno dei primi e più acuti cultori, a partire già verso la fine degli anni Sessanta, dall'ampio studio su *Il diritto penale dell'impresa pubblica. Elementi per una comparazione* (*Scritti in memoria di Alessandro Graziani, Impresa e società*, vol. I, Morano, Napoli, p. 159-284) e dal lungimirante saggio sulla lamentata irresponsabilità penale delle persone giuridiche (*Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1970, p. 951-1031). La passione di Bricola per questo settore dell'esperienza penalistica ebbe ben presto anche un riflesso didattico grazie all'introduzione (nell'anno accademico 1971/72) del corso di *Diritto penale commerciale* (nello stesso anno – detto per inciso – fu istituito anche il corso di *Istituzioni di diritto penale*, inteso ad approfondire – con apposite dispense dattiloscritte – quei fondamenti storici e costituzionali del diritto penale, già sondati nel volume sulla *Discrezionalità* e successivamente sviluppati nella voce *Teoria generale del reato*). Quanto meno per le Università statali, l'introduzione di quel corso rappresentò una coraggiosa novità, anticipando una tendenza destinata ad affermarsi poi in molti altri atenei.

Seguirà infine la sessione dedicata a *Franco Bricola e il processo penale*. Va detto, a questo proposito, che Bricola appartiene alla generazione di penalisti abituati a curare anche il diritto processuale, essendosi formato in un'epoca (anni Cinquanta del secolo scorso) in cui la procedura era insegnata – salvo poche eccezioni – dai docenti di diritto penale. Lui stesso – prima della chiamata a Sassari – ebbe a Pavia l'incarico dell'insegnamento processuale. L'esperienza forense, vissuta in età matura, affinò le sue naturali capacità di cogliere l'essenzialità dei principali nodi teorici, illuminando anche i lati penalistici della dinamica processuale. Di particolare interesse appaiono, a questo proposito, un suo contributo sui *Rapporti tra giudice istruttore e pubblico ministero nel processo penale* (in *Pol. dir.* 1973, p. 531-550), nel quale, fra l'altro, denuncia con sorprendente lucidità la pratica patologica delle istruttorie-inchiesta (quelle impostate per accertare ampi fenomeni criminosi prima che singoli reati) con uno snaturamento della funzione giudiziaria, chiamata a compiti estranei alla sua sfera di competenza istituzionale. Un tema – quello delle inchieste giudiziarie ad ampio spettro – destinato a riproporsi in termini ben più ampi e preoccupanti nelle inchieste di criminalità organizzata e di corruzione politica soprattutto a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. Vanno poi ricordati studi più recenti sulla premialità (*Il pentimento del terrorista, il perdono all'evasore e i silenzi della legge n. 646 del 1982*, in *Pol. dir.* 1982, p. 493-497; *Diritto premiale e sistema penale*, in *Atti del simposio di studi di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, p. 121-136), anche con riguardo alle complicazioni derivanti dalle diminuenti processuali attuate, dopo l'entrata in vigore della riforma del 1988, rese possibili con i riti alternativi al dibattimento (*Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, Giuffrè, Milano, 1991, vol. III, p. 55-89). Un cenno merita anche la valorizzazione che Bricola seppe fare della presunzione di innocenza come criterio rilevante nella determinazione “dei canoni essenziali dell'illecito penale” (par. 10 della voce *Teoria generale del reato*). Lo spunto, allora utile per dimostrare l'incostituzionalità dei cosiddetti reati di sospetto (art. 707 e 708 c.p.), andrebbe ripreso e coltivato anche oggi per reclamare l'espulsione dal sistema penale di fattispecie fondate su una inversione dell'onore probatorio. La febbre panpenalistica della nostra epoca sembra talvolta cedere alla tentazione di introdurre fattispecie incriminatrici fondate su presunzioni non sempre corroborate da consolidate massime d'esperienza.

In chiusura, un **bilancio sull'eredità** del pensiero di Franco Bricola.